

Mario Tantalo

Sulla violenza minorile

Alcune storie come altre

Collana **Criminologia e Scienze sociali forensi**

diretta da Amato *Luciano Fagnoli*

Board Scientifico: Roberto Catanesi, Vera Cuzzocrea, Giovanni M. Giaquinto,
Giorgio Manzi, Sonia Moretti, Alessandro Orsini, Desirée Pangerc,
Loredana Petrone, Gianvittorio Pisapia, Melania Scali, Roger Solomon.



Alpes Italia srl - Via G. Gatteschi 23 - 00162 Roma

tel. 0639738315 - e-mail: info@alpesitalia.it - www.alpesitalia.it

© Copyright

Alpes Italia srl - Via Giuseppe Gatteschi, 23 – 00162 Roma, tel. 06-39738315

I edizione, 2025

Mario Tantalo Nato a Matera. Laureato in Medicina e Chirurgia, già Professore Associato di Psicopatologia Forense presso l'Università degli Studi di Padova dove ha insegnato. Vive a Padova. Specialista in Medicina Legale ed in Criminologia Clinica. Ha prestato attività come esperto componente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dal 1976 al 2007. Già consulente tecnico e perito presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia e presso altri Tribunali ordinari e Corti d'appello per diversi anni. Autore di 85 pubblicazioni scientifiche soprattutto nel campo della psicopatologia forense. Ha partecipato, come relatore, a convegni e congressi nazionali ed internazionali e svolto numerosi seminari presso le Università di Messina e Statale di Milano. È membro della AICPF (Associazione Italiana consulenti Psicoforensi). Fa parte del comitato scientifico della Rivista "DPU" (Diritto Penale e Uomo) ove ha anche pubblicato degli articoli. Fa parte anche del Comitato scientifico della Rivista "Adolescenze" della Fondazione VARENNA.

In copertina: Foto di WOKANDAPIX da Pixabay person-2244036_1920.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Tutti i diritti letterari ed artistici sono riservati.

È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, di quest'opera.

Qualsiasi copia o riproduzione effettuata con qualsiasi procedimento (fotocopia, fotografia, microfilm, nastro magnetico, disco o altro) costituisce una contraffazione passibile delle pene previste dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche sulla tutela dei diritti d'autore

COLLANA DI CRIMINOLOGIA E SCIENZE SOCIALI FORENSI

diretta da Amato L. Fargnoli

Proposito della collana è quello di mettere in relazione e di sviluppare tematiche di interesse specificatamente criminologico con quelle delle scienze sociali forensi, polo di grande interesse collettivo non solo nell'amministrazione della giustizia civile e penale, ma soprattutto per le aree scientifiche che in esso convergono, quali l'antropologia giuridica, la psicologia della marginalità e della devianza, la psicologia sociale della famiglia e in genere le psicopatologie sottese all'agire deviante.

L'intento è quello di far confluire le suggestioni e le scoperte del sapere con le buone prassi dell'agire attraverso lavori di grande rilevanza scientifica.

La collana raccoglie non solo volumi dedicati alle aree tradizionali, ma anche una serie di monografie su temi specifici di attuale interesse, di facile consultazione e correlati, ove possibile, anche dal riscontro pratico mutuato dalle esperienze del lavoro oggettivo: comprendere il tema e valutarne l'applicabilità nel concreto.

Il logo della collana riunisce, nel segno grafico, l'espressione delle intenzionalità del progetto editoriale. Nel lato destro una parte dell'uomo vitruviano di leonardesca memoria invita a riflettere sull'orientamento della coscienza nell'analisi, nello studio e l'approfondimento dell'uomo nel suo farsi; sulla sinistra, invece, la rappresentazione grafica di una impronta digitale per evocare lo studio delle identità rappresentabili e di quelle nascoste dell'essere umano. Il tutto sullo sfondo della lettera psy greca (Ψ) ad indicare il substrato psichico che guida, condiziona e, nello stesso tempo, libera l'essere umano nel suo divenire storico.

A mio fratello Michele

Indice generale

PRESENTAZIONE DELLA COLLANA	III
PREFAZIONE	VII
PREMESSA	XVII
1. Il raccoglitore di ferro ovvero la forza del dovere	1
2. Le figurine per le merendine ovvero l'autoaffermazione	15
3. La play station ovvero lasciami giocare	37
4. Il giovane studente d'arte ovvero la negazione dell'omosessualità	67
5. Io l'amavo ovvero il culto per Elvis	85
6. Prostituirsi ancora ovvero la voglia di jeans griffati	103
7. Violentare una vecchia signora ovvero soldi facili	119
8. La palestra e la musica ovvero una punizione insolita	135
9. Amore filiale ovvero l'odio per il padre "supplente"	149
10. La derisione, ovvero come recuperare l'onore	169
11. Lei mi derideva ovvero come punire il bullo	191
Conclusioni	209
POSTFAZIONE	215
GLOSSARIO	225
<i>Bibliografia</i>	233

Prefazione

di *Raffaele Bianchetti*¹

Violenza ed aggressività non sono propriamente la stessa cosa. Infatti la violenza può essere intesa come una forma di espressione della aggressività umana che, in base all'interazione tra fattori bio-psico-sociali, culturali ed ambientali, si concretizza, a volte, in comportamenti lesivi e/o dannosi di beni altrui.

Al contempo, la criminalità violenta – quella di cui tratta il presente volume di Mario Tantalo e di cui, per motivi accademici e professionali, lui si è occupato nel corso degli anni – non può essere intesa, semplicisticamente, come l'equivalente o come la diretta manifestazione dell'aggressività umana, dato che molti dei reati commessi, per quanto perniciosi, nulla hanno a che fare con l'aggressività.

Ciò nonostante, tra le molte forme dell'aggressività umana² vi è quella violenta ed eterodiretta che, di fatto, “affascina” ed “interessa” maggiormente i lettori³, specialmente se questa forma di violenza si sostanzia in uno o più comportamenti commessi da minori di anni diciotto a danno di altre persone, adulte o minori che siano.

Quando questi delitti avvengono e, soprattutto, quando le notizie di cronaca riportano alcuni fatti di crimini efferati accaduti (ad esempio omicidi, torture, violenze sessuali di gruppo, rapine aggravate etc.), le persone

1 Giurista, Specialista in Criminologia clinica; Docente universitario presso alcuni Atenei italiani; Magistrato onorario presso gli Uffici Giudiziari di Milano.

2 Moltissime sono le pubblicazioni scientifiche al riguardo. In questa sede ci si limita a menzionare: Fromm E., *The Anatomy of Human Destructiveness*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1973; Popitz H., *Phänomene der Macht. Autorität, Herrschaft, Gewalt, Technik* (1986), tr. it. *Fenomenologia del potere. Autorità, dominio, violenza, tecnica*, Il Mulino, Bologna, 2001; Pratico F., *La tribù di Caino. L'irresistibile ascesa di Homo Sapiens*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995; Arendt H., *On Violence* (1970), tr. it. *Sulla violenza*, Guanda, Parma, 2002.

3 A questo proposito v., tra molti, due testi emblematici: Ponti G.L., Fornari U., *Il fascino del male*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1995; Simon R.I., *I buoni lo sognano. I cattivi lo fanno*, Raffaello Cortina Editore, 1996.

– di solito – restano sbalordite, quasi incredule; gli adulti si interrogano sul mondo in cui vivono, sui valori sociali, sull’adeguatezza dei modelli comportamentali esistenti e gli operatori del settore minorile (tra cui le forze dell’ordine, i magistrati, gli avvocati, gli psicologi, gli psichiatri e gli assistenti sociali) si mettono al lavoro, (ri)cercando la “verità” di quanto accaduto.

Già, la verità... ma che cosa è davvero la verità? Essa è qualche cosa che l’uomo ricerca, soprattutto dinanzi al verificarsi di fatti-reato che non si riescono a “giustificare” o, per meglio dire, a comprendere fino in fondo.

Infatti, a ben riflettere e andando oltre, per un momento, alle indagini eziologiche dei crimini violenti, l’essere umano è da sempre alla ricerca della verità, ossia di ciò che corrisponde al vero o che è conforme alla realtà. Ma, è giusto domandarsi, a quale realtà la verità deve essere conforme? Esistono, difatti, molte realtà e quindi, al tempo stesso, molte verità. Si pensi, ad esempio, al fatto che vi può essere una differenza tra la realtà dei fatti effettivamente accaduti (una rapina aggravata presso una farmacia con gravi lesioni alle persone presenti) e la realtà della rappresentazione mass-mediatica di quello stesso evento; oppure, si pensi ancora, alla differenza che può intercorrere tra la realtà storica e ricostruttiva di alcuni accadimenti (come un omicidio politico od una strage ad opera di un’organizzazione criminale) e la realtà processuale di quegli stessi fatti costituenti reato.

Di conseguenza, dato che possono sussistere più realtà e più verità, occorre considerare che la realtà può essere “relativa” e che la verità può essere “parziale”, cioè non assoluta ed indiscutibile⁴.

Parimenti, per restare nell’alveo del nostro discorso, vale a dire quello dei crimini violenti sottoposti a procedimento penale, anche il concetto di verità processuale è profondamente “relativo” poiché è espressione che viene solitamente impiegata con due significati diversi.

⁴ Del resto, lo stesso concetto di verità è polisemico e foriero di molteplici riflessioni filosofiche, tanto che, da tempo, si possono distinguere almeno cinque concetti fondamentali di verità: 1) la verità come corrispondenza; 2) la verità come rivelazione; 3) la verità come conformità ad una regola; 4) la verità come coerenza; 5) la verità come utilità. Queste concezioni hanno avuto – ed hanno – un’importanza assai diversa nella storia della filosofia, ma sono – e restano – comunque irriducibili, benché diversificate e strettamente interconnesse tra loro. Non è questa la sede per analizzare questi cinque concetti. Per cui, per una sintetica trattazione dell’argomento v. Abbagnano N., voce «verità», in Dizionario di filosofia, UTET, Torino, 1995, pp. 913 ss.

Da un lato, è un'espressione che viene utilizzata, soprattutto dai processualisti, per affermare che nel processo penale non sarebbe possibile stabilire una vera e propria verità, come invece accade – si suppone – al di fuori di esso (ad esempio nell'ambito della indagine scientifica). Si parla allora di verità formale, o addirittura di fissazione formale dei fatti, che non corrisponde, di fatto, ad una verità effettiva dato che nel processo esistono regole che a) possono escludere prove rilevanti o determinare a priori l'efficacia di alcune di esse e b) che, con il passaggio in giudicato della sentenza, pongono un limite invalicabile alla ricerca della verità sui fatti della causa⁵.

Da un altro lato, invece, l'espressione verità processuale, secondo un impiego più comune, si riferisce al fatto che nel contesto del processo è possibile ricostruire la verità dei fatti solo in base alle regole previste dall'ordinamento giuridico vigente, sicché la determinazione di ciò che è accaduto costituisce “solo” un elemento fondamentale e necessario della struttura della decisione giudiziaria⁶.

Di conseguenza, la verità dei fatti che può entrare nel processo non consiste necessariamente nei fatti veri e propri ma, in realtà, di verità (o falsità) di enunciati che parlano dei fatti rilevanti effettivamente accaduti: in altre parole, di enunciati che parlano soltanto di idee di verità come predicati di una proposizione descrittiva o narrativa⁷.

5 Vi è chi osserva, però, che al di fuori del processo non si conseguono verità “assolute” o “effettivamente vere” – infatti, gli epistemologi dicono che la scienza è fallibile, variabile in funzione del progresso delle ricerche, e che quindi la verità scientifica non è mai assoluta – e che bisogna considerare che non tutti i processi hanno la medesima disciplina, con la conseguenza che alcuni di essi sono conformati davvero in modo da limitare o addirittura impedire la scoperta della verità sui fatti (Taruffo M., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Bari, 2009, p. 83). A tale riguardo vale la sempre fondamentale indicazione di Jeremy Bentham, secondo il quale la disciplina ideale delle prove dovrebbe consistere di una sola regola fondamentale, secondo cui «tutte le prove rilevanti per l'accertamento della verità di fatti dovrebbero essere ammesse» (Bentham J., *Rationale of judicial evidence*, 1827, 5° vol., p. 490). Vi sono dunque buone ragioni per ritenere che l'accezione limitativa dell'espressione verità processuale, sostanzialmente finalizzata ad asserire che nel processo non si accerta la verità, dovrebbe essere abbandonata (Tuzet G., *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 94-97)

6 Taruffo M., *La semplice verità*, cit. p. 114.

7 D'Agostini C., *Introduzione alla verità*, Giappichelli, Torino 2011, p. 33.

E allora, come già si è anticipato, quando si fa riferimento alla verità processuale, anche in relazione a crimini violenti commessi da minori, è bene avere chiaro che non si tratta di una verità formale, né di una verità assoluta, ma di una verità fattuale inevitabilmente relativa⁸.

A ciò si aggiunga, per completezza, un'ulteriore considerazione che all'attento lettore deve essere fornita. Dal processo (civile o penale) emergono, di solito, varie narrazioni fattuali, non necessariamente coincidenti tra loro, che vengono naturalmente compiute dai diversi soggetti "in gioco": l'attore e il convenuto nel processo civile, l'organo dell'accusa e la difesa dell'imputato nel processo penale, i testimoni, i periti e i consulenti tecnici di parte e, infine, persino il giudice⁹. Sotto questo profilo il processo può essere inteso anche come un contesto di narrazioni – in tutto o in parte diverse – relative ai fatti accaduti¹⁰, anche se è indispensabile che esso si basi non sulle narrazioni ma, esclusivamente, sugli elementi probatori assunti. Infatti, come si è detto pocanzi, nel contesto processuale il grado o il livello di approssimazione alla verità che può realizzarsi in sede giudiziaria dipende abbondantemente dalla quantità e dalla qualità delle prove assunte di cui, caso per caso, si può disporre. Va sottolineato,

8 Anche a questo proposito, tuttavia, occorre una precisazione importante. Non si tratta di relatività nel senso puramente soggettivo del termine, ossia nel senso che ogni soggetto (o ogni gruppo di soggetti) possiede una sua propria verità (con la conseguenza non trascurabile che, esistendo innumerevoli verità individuali, non esisterebbe l'errore; cfr. Marconi D., *Per la verità. Relativismo e filosofia*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 49). Si tratta, invece, di relatività oggettiva, tipica di ogni forma di conoscenza razionale (Taruffo M., *La semplice verità*, cit. p. 82), ossia del fatto che il grado di approssimazione alla verità di un enunciato dipende essenzialmente dalla quantità e dalla qualità delle informazioni che sono utili per valutare l'attendibilità dell'enunciato (Haack S., *Evidence matters. Science, proof and truth in the law*, Cambridge University Press, New York, 2014, p. 218), nonché dalla validità del metodo che si impiega per valutare e utilizzare tali informazioni.

9 Cfr. Taruffo M., *La semplice verità*, cit. p. 33. Inoltre, Tuzet G., *Filosofia della prova*, cit. p. 27

10 Su questo aspetto della dinamica processuale si fondano alcune concezioni di stampo narrativistico, secondo le quali proprio sulle narrazioni deve fondarsi il giudice per giungere alla sua narrazione, ossia alla versione dei fatti che pone a fondamento della decisione. In questo senso si dice che il giudice deve preferire la narrazione più coerente, e si parla di un criterio di plausibilità relativa per la scelta tra le varie narrazioni possibili, o anche della inferenza alla migliore spiegazione tra le diverse descrizioni dei fatti (Tuzet G., *Filosofia della prova*, cit. p. 137). Non è possibile analizzare qui nel dettaglio queste concezioni, ma si può sottolineare che esse hanno in comune un aspetto fondamentale, consistente nel fare perno sulla qualità narrativa delle descrizioni dei fatti, e soprattutto sulla loro coerenza o verosimiglianza, senza fare, però, alcun riferimento alla veridicità dell'una o dell'altra narrazione

a questo proposito, che in base ad un principio generale da tempo esistente in tutti gli ordinamenti giuridici la decisione del giudice sui fatti di causa deve fondarsi esclusivamente sulle prove che sono state acquisite in giudizio e non può, in alcun modo, fare riferimento alla sua eventuale scienza privata di quei fatti. Ne consegue, inevitabilmente, che al di là delle narrazioni, le prove costituiscono gli strumenti epistemici esclusivi a disposizione dell'organo giudicante: esse sono le imprescindibili fonti di informazioni sulle quali il giudice deve fondare la propria decisione e, quindi, la propria narrazione dei fatti. In sostanza, le prove, a volte anche quelle peritali come in alcuni casi complessi aventi ad oggetto crimini efferati, costituiscono l'aspetto fondamentale ed essenziale dell'attività epistemica che si realizza, appunto, nel processo per la ricerca della verità¹¹.

Dunque, poiché la verità conseguibile nel processo non può essere che un'approssimazione relativa alla verità aletica¹², il ragionamento che fonda la decisione di chi è chiamato a giudicare si basa, spesso, sulla mera probabilità logica: vale a dire sul ragionamento che viene svolto dal giudice attraverso un insieme di inferenze che collegano tra loro proposizioni fattuali (narrazioni), tra loro strettamente connesse, di volta in volta configurate come premesse e come conclusioni¹³. Pertanto, secondo questa prospettiva la probabilità logica si riferisce al grado di giustificazione razionale che le prove sono in grado di attribuire agli enunciati che riguardano i fatti della causa, ivi compresi quelli aberranti ed apparentemente poco comprensibili – come, a volte, i recenti fatti di cronaca ci riportano – su cui i pareri peritali e consulenziali solitamente abbondano¹⁴.

11 Taruffo M., *La semplice verità*, cit. pp. 139 e 160.

12 V., tra molti, D'Agostini C., Introduzione, cit.

13 Per approfondimenti sul punto v. ampiamente, tra tanti, Garbolino P., *Probabilità e logica della prova*, Giuffrè, Milano 2014.

14 Tra i modi che possono essere seguiti per individuare la struttura logica del ragionamento del giudice, appare particolarmente utile – e infatti viene seguito in dottrina (Taruffo M., *La semplice verità*, cit. p. 207) – quello che si fonda sul modello di inferenza a suo tempo elaborato da Stephen Toulmin, e che si riferisce alla connessione logica tra informazioni (o prove) che si assumono come premesse, e una conclusione fattuale che da esse viene derivata, sulla base di una regola di inferenza che giustifica l'attendibilità della conclusione sulla base delle premesse (v. ampiamente Toulmin S., *The uses of argument* (1958), Cambridge University Press, New York, 2007).

Infatti, come ogni buon perito, consulente tecnico di ufficio o consulente tecnico di parte dovrebbe sapere la valutazione tecnico-scientifica che esso è chiamato a fare costituisce, di fatto, una narrazione ed un tassello importante dell'impianto probatorio su cui si viene a fondare parte del ragionamento dell'organo giudicante. Questo perché la prova scientifica e, in particolare, il mezzo di prova peritale è volto a risolvere questioni tecniche e a favorire la comprensione di aspetti che raramente l'organo giudicante, se non altamente specializzato, è in grado di "risolvere" in autonomia. Si pensi ad esempio, per citare alcuni "temi" trattati nel presente volume, alle questioni inerenti alla capacità processuale dell'indagato, all'imputabilità del soggetto al momento della commissione del fatto, alla maturità di un adolescente o alla sua pericolosità sociale. Insomma, si pensi a tutti quegli aspetti che nel nostro ordinamento giuridico attengono alle capacità cognitive e volitive dell'individuo, agli aspetti relativi alla sua personalità e alle sue condizioni di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva. In pratica, a tutte quelle questioni che, al netto dei limiti normativi sostanziali e processuali, devono per forza di cose essere chiarite, verificate e risolte processualmente grazie al contributo di esperti delle scienze umane (psichiatri, criminologici, psicologi e neuroscienziati) che, appunto, di tali questioni si occupano in sede di valutazione clinica-forense¹⁵.

Ebbene, anche in questi casi, ciò che viene nuovamente alla "ribalta" è il tema della verità narrata e, in particolare, il tema della differenza sostanziale che intercorre tra verità processuale e verità clinica: verità che si collocano indiscutibilmente su piani diversificati ancorché complementari. Infatti, come osserva Ugo Fornari, la verità clinica – quella che emerge dal colloquio clinico e dall'osservazione clinica del soggetto, per intenderci¹⁶ –, deve essere utilizzata nell'ambito e non al posto della verità processuale,

15 Rispetto alla prudenza che occorre avere nell'impiego di certi strumenti diagnostici e all'ingerenza di certe valutazioni clinico – forensi nel processo penale si veda, tra molti, Lonati S., Perizia psichiatrica, indagini psicologiche e neuroscienze, in *Archivio Penale*, 2, 2024, pubblicato online il 3 giugno 2024.

16 V., tra molti, Semi A.A., *Tecnica del colloquio*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1985; Giberti F., Rossi R., *Manuale di psichiatria*, Piccin, Padova, 1996, in partic. pp. 71 ss.; Lingiardi V., Del Corno F. (a cura di), *Manuale diagnostico psicodinamico*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008.

giacché mai la prima può sostituirsi a ... o identificarsi con ... la seconda, «pena gravissimi errori giudiziari»¹⁷, anche se entrambe contribuiscono, ognuna con la sua legittimità e autonomia e nel rispetto dei rispettivi criteri scientifici, alla ricostruzione narrativa di quanto accaduto.

Per cui, per quanto sia evidente che la verità processuale e la verità clinica rappresentino simultaneamente due voci fondamentali della composizione processual-penalistica esse operano, inevitabilmente, su un piano di reciproca integrazione nella prospettiva, tipica del dialogo tra scienza e diritto, di una crescente implementazione ed armonizzazione¹⁸.

Del resto, precisa sempre Fornari, le dinamiche sottese a qualsiasi condotta (siano esse “normali” o “patologiche”) possono spiegare il perché di quell’azione od omissione che – in quanto costituitasi in reato agito o subito – è oggetto di indagine affidata dal magistrato al perito; oppure, possono far luce sulle motivazioni consapevoli ovvero inconscie che hanno portato a quel particolare comportamento¹⁹. Ma, come si è detto, non consentono di per sé sole di esprimere alcuna valutazione sulla responsabilità dell’autore di quel reato, sulla sua libertà di volere, sulla sua capacità di comprendere il disvalore sociale dell’atto compiuto, essendo esse solo dei “tasselli” processuali di cui il giudice si avvarrà per assumere le proprie decisioni²⁰. “Tasselli” quanto mai importanti perché favoriscono la comprensione del comportamento umano, mettendo sovente in luce – come nei casi di seguito riportati – aspetti rilevanti, quali quelli inerenti alla criminogenesi e alla criminodinamica, e significativi, quali quelli attinenti al funzionamento della personalità.

17 Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, UTET, Torino, 2015, p. 35.

18 Ponti G., Merzagora I., *Psichiatria e giustizia*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1993, passim.

19 Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, cit., p. 35

20 A tale proposito, con una interessante analisi sul libero convincimento del giudice dinanzi al contributo personologico del perito, si veda il recente lavoro di Falato F., Perizia e cognitivismo processuale, in *Archivio Penale*, 2, 2024, pubblicato online il 24 luglio 2024.

²¹ Per approfondimenti sia consentito rinviare, sul punto, a Bianchetti R., La giustizia minorile: un sistema davvero incentrato sulla persona. Interazioni tra misure penali ed extra-penali, in *Diritto Penale e Uomo (DPU)- Criminal Law and Human Condition*, 23 marzo 2021, fasc. 3, 2021, pp. 109-127 www.dirittopenaleuomo.org.

Questi aspetti, quelli appena citati, sono quanto mai rilevanti, soprattutto nell'ambito della giustizia penale minorile, poiché, come è noto, si tratta di un sistema che pone il minore e i suoi comportamenti antiggiuridici di rilevanza penale al centro di ogni "discorso" processuale.

Del resto, è risaputo – anche dai non addetti ai lavori –, che il sistema di giustizia penale minorile si differenzia considerevolmente da quello ordinario, ossia da quello riservato agli individui adulti, perché esso pone al centro del proprio interesse il soggetto in età evolutiva, le sue fragilità e le sue risorse, declinando su di esse l'applicazione dei propri istituti giuridici con una libertà operativa ed un'attenzione alle prospettive di cambiamento del giovane sottoposto a procedimento che, a dire il vero, il sistema di giustizia penale ordinario, per varie ragioni, poco contempla e poco tollera.

Infatti, il sistema di giustizia minorile è un sistema peculiare, complesso, fortemente caratterizzato dalla specializzazione dei suoi operatori (magistrati, avvocati, operatori di polizia giudiziaria, operatori dei servizi sociali, periti, consulenti tecnici di parte) nel quale, ovviamente, non ci si può avventurare ed improvvisare²¹. Ma, soprattutto, è un sistema "tarato" sul principio del preminente interesse del minore²² che utilizza gli "strumenti" di cui può disporre secondo intenti che sono più di prevenzione, tutela e trattamento della persona, che di contrasto, limitazione e repressione dei suoi comportamenti devianti e/o criminali²³.

21 Tale concetto viene ampiamente sviluppato, tra l'altro, all'interno del seguente volume: Zappalà E. (a cura di) *La giurisdizione specializzata nella giustizia minorile* Giappichelli, Torino, 2015. Inoltre, sull'argomento, sia ancora consentito rinviare a Bianchetti R., *La specializzazione degli organi giudiziari minorili, commento all'art. 2 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, in Basini G.F., Bonilini C., Confortini M. (a cura di), *Codice di famiglia, minori e soggetti deboli*, tomo II, UTET, Torino, 2014, pp. 4883 ss.

22 *Il best interest of the child* rappresenta il principio informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, garantendo che in tutte le decisioni che lo riguardano il giudice debba tenere in considerazione il preminente interesse del minore. Ogni pronuncia giurisdizionale, pertanto, è finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del soggetto in età evolutiva e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Tutti gli strumenti, quindi, devono informarsi al suddetto principio, sancito in maniera formale in tutte le convenzioni e dichiarazioni dedicate al fanciullo. V., ad esempio, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del preminente interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano; l'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini [...] l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

23 Per approfondimenti v., tra molti, Pè A., Ruggiu A. (a cura di), *Il giusto processo e la protezione del minore*,

Non a caso, l'attuale tribunale "per" i minorenni, istituito nel nostro Paese con il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404²⁴, oltre ad essere un organo giurisdizionale specializzato per materia (in quanto si occupa di minorenni e di giovani adulti) e per composizione (poiché prevede, accanto ai giudici ordinari, la presenza dei giudici onorari esperti in alcune discipline, quali, ad esempio, psichiatria, psicologia, criminologia e pedagogia) si occupa di tutti i reati commessi da coloro che hanno un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni e dispone, oltre che di un codice di rito speciale (il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e succ. modif.), anche di istituti giuridici ad hoc, che possono essere applicati solo nei loro confronti (ad esempio il perdono giudiziale, ai sensi dell'art. 169 c.p., e la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.P.R. 448/1988 e dell'art. 27 d.lgs. 272/1989)²⁵. All'interno del suo procedimento confluiscono una molteplicità di "saperi", in ragione della pluralità degli operatori coinvolti – di cui prima si è detto –, e, di conseguenza, anche di narrazioni, come quelle dei periti e dei consulenti tecnici che, non di rado, vengono coinvolti per fare "luce" – se così si può dire – su alcuni aspetti della personalità del minore autore di reato, specialmente quando questi ha commesso crimini violenti ed efferati.

Di questo e di molto altro parlerà il presente volume.

Giuffrè, Milano, 2011, in partic. le parti II e IV del volume.

24 In merito alla riforma in corso in questo settore v., ad esempio, Bianchetti R., Iacomino C., La giustizia penale minorile alla luce della riforma in corso: un primo sguardo all'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in *Archivio della Nuova Procedura Penale. Rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione*, fasc. 6, 2022, La Tribuna, Piacenza, pp. 612-622.

25 Si rammenta che l'istituto della «sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato» maggiorenne (ex artt. 168 bis ss. c.p.) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, ma esso si differenzia dalla sospensione del processo e messa alla prova per i minorenni. Per approfondimenti v., tra molti, e. Mariani, *La sospensione del processo con messa alla prova: finalità, presupposti, contenuti ed esito (commento agli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)*, in Basini G.F., Bonilini C., Confortini M. (a cura di), *Codice di famiglia, minori*, cit., pp. 4961 ss.; Miedico M., *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 aprile 2014 (www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org); Bartoli R., *La "novità" della sospensione del procedimento come messa alla prova*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 dicembre 2015 (www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org); Cesari C., *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. IX, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 1005 e ss.

Occorre quindi ringraziare l'Autore sia per il prezioso lavoro svolto come consulente tecnico dell'Autorità giudiziaria sia per la generosa condivisione di alcuni "suoi" casi peritali, qui debitamente "riadattati" a fini divulgativi, aventi ad oggetto minori sottoposti a procedimento penale per crimini violenti. Casi, come il titolo stesso del volume ricorda, che narrano e trattano il tema della violenza minorile, ragionandoci "sopra": un tema ampio, complesso, multiforme e quanto mai centrale, nell'attualità, in considerazione del crescente manifestarsi del disagio minorile e dell'acuirsi di alcune sue manifestazioni devianti e/o criminali.

Premessa

Non immaginavo che in un momento della mia storia professionale mi sarei trovato un giorno a ripercorrere, sia pure attraverso ricordi frammentati ma carichi di emozione, le storie di giovani che hanno espresso con le loro azioni una violenza, talvolta immotivata sul piano razionale, e che ha originato dolore; giovani che molto spesso sono rimasti sconcertati dalla loro stessa azione.

Ho quasi sempre pensato che i contatti professionali con questi giovani, esauritisi nell'arco delle indagini peritali che mi venivano affidate, avrebbero al massimo arricchito il mio bagaglio culturale ed esperienziale; che avrei potuto analizzare, in un'ottica criminodinamica e criminogenetica, il loro agire antisociale e derivarne materiale per le mie lezioni, magari arricchendolo con le immagini più crude per attivare l'interesse degli studenti. Perché, e l'ho constatato in moltissime occasioni, quanto più si è in grado di creare suspense, quanto più si è in grado di dire e non dire, quanto più si lanciano spunti per far elaborare soluzioni diverse e, spesso, complicate, tanto più si riesce a catturare l'attenzione dell'ascoltatore e tenerla viva non lasciando spazio alla noia e soprattutto ad una critica improduttiva.

Peraltro proprio oggi che la televisione ed il cinema calcano la mano su fiction in cui la violenza agita sembra motivare le attività di criminologi sempre in prima linea ed in grado di risolvere casi apparentemente senza soluzione, almeno immediata; proprio oggi in cui i messaggi massmediatici tendono ad esaltare le capacità di analisi e di ricerca di laboratori di criminalistica in cui ogni componente ha una sua specificità professionale, portare all'attenzione dell'ascoltatore casi reali, non immaginati né elaborati a fini mediatici, sembra suscitare interesse e partecipazione. Basti pensare ai "processi televisivi" che fanno impennare gli ascolti e attivare discussioni tra colpevolisti ed innocentisti e lasciando molte perplessità

nel pubblico allorché giunge la sentenza sia essa di primo che di secondo grado che della Corte di Cassazione.

Ma non è questa, molto banale e priva di un vero substrato scientifico, la motivazione che mi ha spinto a ricordare e ripercorrere le “storie” violente cui ho potuto avere accesso professionalmente. Oggi sento il bisogno di uscire dal mondo elitario dell’Università ed offrire all’attenzione di altre persone, forse meno preparate specificamente ma pur sempre appartenenti al mondo di quei giovani assassini o violentatori, le crude immagini di un agire perverso che certamente nascondeva un profondo disagio esistenziale, difficile da sopportare o da elaborare. Un disagio valutato molto spesso in maniera superficiale senza che le istituzioni abbiano posto in essere filtri o protezione al crescere della marea violenta che li animava e trincerandosi dietro un asettico rispetto della norma o al più dietro la reiterata lamentazione della mancanza di strutture adeguate a supportare quel disagio una volta espresso nella manifestazione violenta.

È sterile il mio compito oppure ha qualche utilità ripercorrere in maniera sintetica ma incisiva quelle storie? Io ritengo valida la seconda ipotesi. A mio modesto avviso l’azione pedagogica non è compito esclusivo di istituzioni predefinite (famiglia, scuola, ambiente di lavoro) ma è compito anche e soprattutto della istituzione sociale intesa come il contesto ambientale in cui si cresce, ci si sviluppa, si matura e ci si confronta; di quel mondo istituzionale che è fuori e che non ha regole scritte da far rispettare ma regole consuetudinarie di rapporti interpersonali con cui necessariamente e quotidianamente ci si confronta.

Cercando di dividerle in base al reato commesso, mi proverò a raccontare quelle storie, utilizzando un linguaggio comprensibile a tutti nel tentativo che chi legge possa provare quelle emozioni che oggi io rivivo nel ricordarle ma che ho sempre bypassate per non farle pesare sulle finalità giudiziarie che mi venivano richieste.

Ad ogni storia seguirà l’elaborazione del parere peritale che ha illustrato il caso al mandante (il PM, o il Giudice delle Indagini Preliminari o il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale dei minori) precisando il percorso deduttivo che avevo seguito per formulare la risposta ai quesiti posti.

È chiaro che questa parte non ha nulla di fantasioso ma si sviluppa sui dati desunti dall'attenta lettura dei fascicoli messi a disposizione al fine di poter inquadrare il caso nella sua dimensione familiare e sociale; sulla raccolta anamnestica e soprattutto sull'osservazione diretta del minore esaminato e soprattutto sulla registrazione del linguaggio non verbale. Naturalmente la storia reale dei protagonisti non è stata riportata nella sua interezza ma ho cercato di assemblare le informazioni dirette e trasformarle nelle descrizioni caratteriali dei diversi protagonisti, nelle reazioni che costoro hanno avuto nei confronti delle loro vittime fino a condurle all'azione violenta.

Dopo il parere peritale ho riportato, molto sinteticamente, la "conclusione" dell'iter giudiziario.

Ho ritenuto opportuno completare questo lavoro dedicando un paragrafo, sia pure breve, al problema della violenza ed in particolare di quella minorile, riportando alcune note rilevate dalla letteratura specifica: K. Lorenz e A. Bandura, in particolare. Si tratta solo di un accenno alla problematica non già di una vera ed approfondita analisi di questo aspetto individuale che coinvolge in maniera sempre più stringente protagonisti in fase di evoluzione personologica i quali, purtroppo – ed a maggior ragione oggi –, appaiono "sperduti" in una dimensione sociale che sembra averli abbandonati nella convinzione di concedere loro una totale libertà di muoversi, di confrontarsi, di viverci come più desiderano dimenticando che non è stato offerto loro alcun modello comportamentale con cui raffrontarsi e che possa indurli a fare scelte veramente libere da ogni condizionamento.

